

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 19 novembre 2008, n. 25.**

**Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13  
(Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione  
del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei  
relativi benefici economici. Modificazione alla legge re-  
gionale 27 maggio 1994, n. 18).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

*(Modificazioni all'articolo 3 della  
legge regionale 1° giugno 2007, n. 13)*

1. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), sono abrogate.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:  
  
«1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina inoltre le caratteristiche dimensionali e le modalità esecutive di posa in opera delle lose; in ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali, uniformità di aspetto e contorno irregolare a spacco.».
3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 13/2007, le parole: «, la cui durata è stabilita con deliberazione della Giunta regionale» sono soppresse.

**Art. 2**

*(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 13/2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2007, le parole:

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008,**

**modifiant la loi régionale n° 13 du 1<sup>er</sup> juin 2007, portant nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**Art. 1<sup>er</sup>**

*(Modification de l'art. 3 de la loi  
régionale n° 13 du 1<sup>er</sup> juin 2007)*

1. Les lettres f et g du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 13 du 1<sup>er</sup> juin 2007, portant nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994, sont abrogées.
2. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 13/2007, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :  
  
« 1 bis. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les dimensions et les modalités de pose des lauzes. En tout état de cause, les lauzes doivent présenter une surface et un bord irrégulier obtenu par clivage, ainsi que des caractéristiques visuelles uniformes. »
3. Au troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 13/2007, les mots « ; la durée de validité de la documentation en cause est fixée par délibération du Gouvernement régional » sont supprimés.

**Art. 2**

*(Modification de l'art. 6 de la LR n° 13/2007)*

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 13/2007, les

«dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 3

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 13/2007)

- Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2007, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011».

Art. 4

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 13/2007)

- Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2007, le parole: «trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso» sono sostituite dalle seguenti: «vent'anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione».

Art. 5

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 13/2007)

- Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo articolo 3, comma 2.».

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

- In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1bis, della l.r. 13/2007, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- I procedimenti relativi alle domande di contributo presentate ai sensi della l.r. 13/2007 non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano sospi si alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1. Per le domande presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i termini procedurali iniziano a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.
- Coloro che, in relazione a lavori iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno beneficiato del contributo a causa dell'insussistenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1,

mots « douze mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois ».

Art. 3

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 13/2007)

- Au troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 13/2007, les mots « jusqu'au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2011 ».

Art. 4

(Modification de l'art. 10 de la LR n° 13/2007)

- Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 13/2007, les mots « trente ans à compter de l'octroi de la subvention précédente » sont remplacés par les mots « vingt ans à compter de l'adoption de l'acte d'octroi y afférent ».

Art. 5

(Modification de l'art. 11 de la LR n° 13/2007)

- Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 13/2007 est remplacé comme suit :

« 1. Sans préjudice de la responsabilité du directeur des travaux, les structures régionales compétentes en matière de logement et de protection du paysage doivent effectuer des contrôles par échantillonnage sur les matériaux utilisés et sur les modalités d'exécution des couvertures en lauzes – par le biais entre autres de personnes qualifiées n'appartenant pas à l'Administration régionale – afin d'en vérifier la correspondance avec les caractéristiques visées au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 3 de la présente loi, dans le respect des modalités de prélevement établies au sens du deuxième alinéa dudit article. »

Art. 6

(Dispositions transitoires)

- Lors de la première application de la présente loi, la délibération visée au premier alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 13/2007, tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> ci-dessus, est adoptée dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- Les procédures relatives aux demandes de subvention présentées au sens de la LR n° 13/2007 et non encore achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues jusqu'à la date d'approbation de la délibération visée au premier alinéa du présent article. Pour ce qui est de demandes présentées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les délais afférents aux procédures courrent à compter de la date d'approbation de ladite délibération.
- Ceux qui n'ont pas bénéficié des subventions du fait qu'ils ne réunissaient pas les conditions requises aux lettres f et g du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 13/2007, et ce, pour des travaux commencés

lettere f) e g), della l.r. 13/2007, possono presentare domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

4. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 13/2007, come modificato dall'articolo 4, si applica anche ai contributi già concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della l.r. 13/2007.
5. I contributi erogati ai sensi delle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 71 (Norme concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali in cui il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici), e 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), sono ripetibili, per il medesimo immobile, a condizione che siano decorsi almeno vent'anni dalla data di adozione del precedente provvedimento di concessione. Per i lavori avviati, ancorché ultimati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo possono essere presentate, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

#### Art. 7

(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 novembre 2008.

Il Presidente  
ROLLANDIN

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 3

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2658 del 12.09.2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 16.09.2008;

avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent présenter une demande de subvention dans un délai de soixante jours à compter de la date d'approbation de la délibération visée au premier alinéa du présent article.

4. Les dispositions visées au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 13/2007, tel qu'il a été modifié par l'art. 4 ci-dessus, s'appliquent également aux subventions déjà accordées au sens de la LR n° 13/2007 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
5. Les subventions versées au sens des lois régionales n° 71 du 12 décembre 1986 (Dispositions concernant la définition des zones dans lesquelles la toiture doit être réalisée en lauzes et réglementation des aides financières y afférentes) et n° 10 du 28 février 1990 (Normes sur l'obligation de construire les toitures en lauzes, réglementation des aides financières y afférentes et abrogation de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986 modifiée) peuvent être octroyées à nouveau pour le même immeuble après une période d'au moins vingt ans à compter de l'octroi de la subvention précédente. Pour ce qui est des travaux commencés mais non achevés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les demandes de subvention peuvent être présentées dans les soixante jours qui suivent la date d'adoption de la délibération visée au premier alinéa du présent article, sans préjudice du respect des conditions indiquées à la première phrase du présent alinéa.

#### Art. 7

(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 novembre 2008.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

#### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 3

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2658 du 12.09.2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 16.09.2008 ;

- assegnato alla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 18.09.2008;
- esaminato dalla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.10.2008 e relazione del Consigliere COMÉ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.11.2008, con deliberazione n. 203/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 18 novembre 2008.

- soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 18.09.2008 ;
- examiné par la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 29.10.2008 et rapport du Conseiller COMÉ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 13.11.2008, délibération n° 203/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 18 novembre 2008.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
19 NOVEMBRE 2008, N. 25

**Note all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedevano quanto segue:

«f) uniformità delle caratteristiche di aspetto delle lose;  
g) modalità executive di posa in opera delle lose. In ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali e contorno irregolare a spacco; la pezzatura degli elementi non deve essere superiore a 0,80 metri quadrati e la dimensione lineare degli elementi costituenti la linea di gronda del manto non può superare 0,80 metri; la posa in opera nella sua disomogeneità deve, inoltre, rispettare un criterio di decrescenza dimensionale dalla base del tetto verso il colmo.».

<sup>(2)</sup> Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

«3. Le lose utilizzate devono essere corredate di idonea certificazione attestante la loro provenienza, nonché di garanzia attestante la conformità alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, la cui durata è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.».

**Nota all'articolo 2:**

<sup>(3)</sup> Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

«1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano con apposita cartografia gli ambiti e le costruzioni esclusi dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra, con particolare riferimento:

a) alle costruzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

b) agli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive.».

**Nota all'articolo 3:**

<sup>(4)</sup> Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

«3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2008.».

**Nota all'articolo 4:**

<sup>(5)</sup> Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

«I. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata.».

**Nota all'articolo 5:**

<sup>(6)</sup> Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

«I. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, in aggiunta ai controlli disposti dai Comuni, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio possono effettuare, rispettivamente, ulteriori controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle modalità di prelievo stabiliti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2.».

**Nota all'articolo 6:**

<sup>(7)</sup> Vedasi nota 5.

**Legge regionale 19 novembre 2008, n. 26.**

**Disposizioni urgenti per il finanziamento di interventi regionali in materia di edilizia residenziale.**

**Loi régionale n° 26 du 19 novembre 2008,**

**portant dispositions urgentes pour le financement de mesures régionales en matière de logement.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(*Ripartizione per l'anno 2008 del Fondo regionale per le politiche abitative*)

1. Per l'anno 2008, nelle more dell'adozione del piano e dei programmi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), le risorse stanziate sul capitolo 50900 «Fondo regionale per le politiche abitative» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008, pari a euro 4.876.000, sono così ripartite:
  - a) euro 3.276.000, per il finanziamento dei contributi integrativi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
  - b) euro 1.500.000, per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata);
  - c) euro 100.000, per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), limitatamente ai procedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. 28/2007.
2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 novembre 2008

Il Presidente  
ROLLANDIN

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

(*Répartition du Fonds régional pour les politiques du logement au titre de 2008*)

1. Au titre de 2008, dans l'attente de l'adoption des plans visés aux articles 2 et 3 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007, relative à la refonte des dispositions en matière de logement et à la modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, les crédits inscrits au chapitre 50900 « Fonds régional pour les politiques du logement » du budget prévisionnel 2008 de la Région s'élèvent à 4 876 000,00 € et sont répartis comme suit :
  - a) Quant à 3 276 000,00 €, pour le financement du Fonds national pour l'accès aux logements locatifs visé à l'art. 11 de la loi n° 431 du 9 décembre 1998 (Réglementation de la passation et de la résiliation des contrats de location des immeubles à usage d'habitation) ;
  - b) Quant à 1 500 000,00 €, pour le financement des aides visées à la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée) ;
  - c) Quant à 100 000,00 €, pour le financement des aides visées à la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 (Dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement), limitativement aux procédures indiquées au deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 28/2007.
2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget

Art. 2

(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 novembre 2008.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 10

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3073 del 24.10.2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 28.10.2008;
- assegnato alla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.10.2008;
- esaminato dalla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 05.11.2008 e relazione del Consigliere COMÉ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.11.2008, con deliberazione n. 204/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 18 novembre 2008.

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 10

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3073 du 24.10.2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 28.10.2008 ;
- soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.10.2008 ;
- examiné par la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 05.11.2008 et rapport du Conseiller COMÉ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 13.11.2008, délibération n° 204/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 18 novembre 2008.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

### NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008, N. 26

#### Nota all'articolo 1:

<sup>(1)</sup> Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 prevedono quanto segue:

#### «Art. 2 (Pianificazione regionale)

1. *Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti nel piano triennale per l'edilizia residenziale, di seguito denominato piano triennale.*
2. *Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:
  - a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
  - b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all'articolo 5 tra le categorie di intervento di cui all'articolo 6, stabilendone le priorità, anche in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
  - c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente, favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
  - d) individua gli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed*

*altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a situazioni contingenti;*

- e) *fatte salve le disposizioni previste nelle discipline regionali di settore, fissa l'entità delle agevolazioni finanziarie che possono essere assegnate per ciascuna categoria di intervento e indica i requisiti generali di ammissibilità alle agevolazioni;*
  - f) *attiva un sistema di incentivi rivolto ai Comuni che maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;*
  - g) *individua la quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare all'emergenza abitativa e, in percentuale, le risorse non vincolate finalizzate al repertorio di soluzioni abitative per i casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;*
  - h) *stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei Comuni al Fondo regionale per le politiche abitative, finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).*
3. *Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Consulta regionale della casa di cui all'articolo 20 della l.r. 30/1999.*
  4. *Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con le modalità previste per la sua approvazione.*

#### Art. 3 (Programmi operativi triennali)

1. *Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi triennali (POT), approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio del primo anno di riferimento, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.*
2. *La Giunta regionale, in relazione ai contenuti del piano triennale e alle risorse finanziarie disponibili, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.*

3. *I POT, sulla base dei criteri predeterminati dal piano triennale e delle proposte pervenute, individuano gli interventi da finanziare; essi possono, inoltre, disporre l'eventuale variazione, nel limite massimo del 10 per cento, del-*

*le percentuali fissate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).*

4. *I POT possono essere aggiornati o modificati annualmente con le modalità previste per la loro approvazione.».*

**Legge regionale 2 dicembre 2008, n. 27.**

**Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16** (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(*Sostituzione dell'articolo 1*)

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sostituito dal seguente:

«Art. 1  
(*Oggetto*)

1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che introducono, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).».

Art. 2  
(*Modificazioni all'articolo 2*)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«e) introduzione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero, previo assolvimento delle prescritte formalità fiscali;».

**Loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008,**

**modifiant la loi régionale n° 16 du 4 août 2006, portant nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(*Remplacement de l'art. 1<sup>er</sup>*)

1. L'art. 1<sup>er</sup> de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006, portant nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits), est remplacé par l'article suivant :

« Art. 1<sup>er</sup>  
(*Objet*)

1. La présente loi régit les modalités de répartition et d'attribution des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) aux acteurs qui introduisent, fabriquent ou commercialisent en Vallée d'Aoste lesdits produits. ».

Art. 2  
(*Modification de l'art. 2*)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« e) « Introduction » l'entrée effective sur le territoire régional de contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale ou, en cas d'entreprise exploitant un entrepôt fiscal, la sortie des produits finis des entrepôts fiscaux, après accomplissement des formalités fiscales obligatoires ; ».

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«f) immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero, fabbricati o introdotti in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi di fabbricazione, i cui prodotti devono essere commercializzati in territorio regionale, la loro cessione in ambito regionale al consumatore finale, nonché il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce ed altra frutta autoctone;».

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la parola: «importatrici» è sostituita dalla seguente: «assegnatarie»;
- la parola: «importano» è sostituita dalla seguente: «introducono».

4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«h) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che introducono alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite la catena distributiva;».

5. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«j) catena distributiva: l'insieme degli operatori economici che, nell'ambito del territorio regionale, acquistano alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) e i), al fine di rivenderli nel territorio regionale;».

Art. 3  
(*Sostituzione dell'articolo 3*)

1. L'articolo 3 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(*Rapporti tra l'Amministrazione regionale,  
l'Agenzia delle dogane e le imprese assegnatarie*)

1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e le imprese assegnatarie sono disciplinati da apposita convenzione, di durata triennale, approvata con deliberazione della Giunta regionale.

2. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia delle dogane sono definiti sulla base di

2. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« f) « Mise à la consommation » la vente, entre acteurs économiques œuvrant sur le territoire régional, d'alcool, de bière et de sucre fabriqués ou introduits en exemption fiscale, l'utilisation desdits produits dans les processus de fabrication d'autres produits (qui doivent être commercialisés en Vallée d'Aoste), la cession desdits produits au consommateur final (dans le cadre du territoire régional), et la consommation familiale des spiritueux obtenus de la distillation des marcs de raisin ou des autres fruits autochtones ; ».

3. La lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est modifiée comme suit :

- Le mot : « Importateur » est remplacé par le mot : « Entrepreneur » ;
- Le mot : « important » est remplacé par le mot : « introduisant ».

4. La lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« h) « Entrepreneur titulaire d'une autorisation de commercialisation » tout acteur économique titulaire des licences et des autorisations prévues par les dispositions en vigueur, ayant son siège opérationnel et son domicile fiscal sur le territoire valdôtain et introduisant de l'alcool, de la bière et du sucre à mettre à la consommation directement ou par l'intermédiaire de la chaîne de distribution ; ».

5. La lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« j) « Chaîne de distribution » l'ensemble des acteurs économiques qui achètent aux acteurs visés aux lettres g), h) et i) du présent alinéa, dans le cadre du territoire régional, l'alcool, la bière, le sucre et les produits dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, afin de les revendre en Vallée d'Aoste ; ».

Art. 3  
(*Remplacement de l'art. 3*)

1. L'art. 3 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 3

(*Relations entre l'Administration régionale,  
l'Agence des douanes et les bénéficiaires*)

1. Les relations entre l'Administration régionale et les bénéficiaires sont régies par une convention ad hoc, approuvée pour trois ans par délibération du Gouvernement régional.

2. Les relations entre l'Administration régionale et l'Agence des douanes font l'objet d'un protocole

apposito protocollo operativo sottoscritto dalle parti, le cui disposizioni, per gli aspetti che le riguardano, sono direttamente applicabili anche alle imprese assegnatarie.

3. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.
4. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.».

Art. 4  
(*Sostituzione dell'articolo 4*)

1. L'articolo 4 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4  
(*Banca dati*)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di generi contingenti, di seguito denominata struttura competente, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese assegnatarie che introducono o immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.
2. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi introdotti, fabbricati ed immessi in consumo in esenzione fiscale.
3. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di alcool, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi introdotti, fabbricati e immessi in consumo e i prezzi medi di cessione del predetto genere in esenzione fiscale, nonché i prezzi medi di cessione senza il beneficio dell'esenzione fiscale.
4. Le modalità e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.».

Art. 5  
(*Modificazione alla rubrica del capo II*)

1. Alla rubrica del capo II della l.r. 16/2006, la parola: «importazione» è sostituita dalla seguente: «introduzione».

opérationnel signé par les parties, qui contient, entre autres, des dispositions directement applicables aux bénéficiaires.

3. L'utilisation d'alcool en exemption fiscale par les distillateurs familiaux et les entrepreneurs autorisés à transformer les marcs de raisin en eau-de-vie est régie par une délibération du Gouvernement régional ad hoc.
4. Toute convention non remplacée, à son expiration, par une nouvelle convention est tacitement reconduite pour trois ans.».

Art. 4  
(*Remplacement de l'art. 4*)

1. L'art. 4 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 4  
(*Banque de données*)

1. Aux fins visées à la présente loi, la structure régionale compétente en matière de denrées contingentes, ci-après dénommée structure compétente, gère la banque des données informatiques des acteurs concernés. Les bénéficiaires qui introduisent ou mettent à la consommation l'alcool, la bière, le sucre et les dérivés de ceux-ci en exemption fiscale doivent être enregistrés dans ladite banque de données par des systèmes d'authentification.
2. Aux fins de la collecte des données relatives à l'introduction et à la mise à la consommation de la bière, du sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente, par voie télématique, les quantités et les prix unitaires des biens introduits, fabriqués et mis à la consommation en exemption fiscale.
3. Aux fins de la collecte des données relatives à l'introduction et à la mise à la consommation de l'alcool, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente, par voie télématique, les quantités introduites, fabriquées et mises à la consommation et les prix moyens de cession du bien en cause, en exemption fiscale et sans le bénéfice de l'exemption.
4. Les modalités de connexion à la banque de données et les caractéristiques de ladite connexion sont définies par la convention visée au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.».

Art. 5  
(*Modification du titre du chapitre II*)

1. Au titre du chapitre II de la LR n° 16/2006, le mot : « Importation » est remplacé par le mot : « Introduction ».

Art. 6  
(*Sostituzione dell'articolo 5*)

1. L'articolo 5 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5  
(*Soggetti assegnatari*)

1. I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:
  - a) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione;
  - b) imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione.».

Art. 7  
(*Modificazioni all'articolo 6*)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la parola: «importatore» è sostituita dalla seguente: «assegnatario»;
  - b) la parola: «complessivamente» è soppressa.
2. Al comma 4 dell'articolo 6, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 8  
(*Sostituzione dell'articolo 7*)

1. L'articolo 7 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7  
(*Introduzione*)

1. L'introduzione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione alla struttura competente dei dati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo; a detta comunicazione consegue l'emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, dei dati delle introduzioni.
2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa assegnataria e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane.
3. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.
4. Ogni buono di prelievo relativo ad un'introduzione

Art. 6  
(*Remplacement de l'art. 5*)

1. L'art. 5 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 5  
(*Bénéficiaires*)

1. Les contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale sont répartis entre les acteurs suivants :
  - a) Entrepreneurs titulaires d'une autorisation de commercialisation ;
  - b) Entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication.».

Art. 7  
(*Modification de l'art. 6*)

1. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 16/2006 est modifié comme suit :
  - a) Le mot : « importateur » est remplacé par le mot : « bénéficiaire » ;
  - b) Le mot : « complessivamente » est supprimé dans le texte italien.
2. Au quatrième alinéa de l'art. 6, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 8  
(*Remplacement de l'art. 7*)

1. L'art. 7 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 7  
(*Introduction*)

1. L'introduction d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale implique la communication à la structure compétente des données visées aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, par l'intermédiaire de la banque de données indiquée audit article ; la structure compétente délivre les bons de prélèvement à la suite de la communication susdite. À défaut de communication des données relatives aux introductions ou en cas de retard dans ladite communication supérieur au délai fixé par délibération du Gouvernement régional, les bons de prélèvement ne sont pas délivrés.
2. Les bons de prélèvement, visés par le dirigeant de la structure compétente, doivent être immédiatement transmis au bénéficiaire et au bureau compétent de l'Agenzia delle dogane.
3. La cession à quelque titre que ce soit des bons de prélèvement est interdite.
4. La délivrance de tout bon de prélèvement relatif à

comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all'articolo 6.

5. Le imprese assegnatarie e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci introdotti in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 9  
(*Sostituzione dell'articolo 8*)

1. L'articolo 8 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8  
(*Immissione in consumo*)

1. Ai fini dell'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, con la periodicità stabilita con deliberazione della Giunta regionale, i dati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo.
2. All'atto dell'immissione in consumo da parte delle imprese assegnatarie, la struttura competente, al fine del reintegro del fido assegnato, valuta la congruità e la coerenza dei dati forniti rispetto agli obblighi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La comunicazione, da parte delle imprese assegnatarie, di dati non concordanti con le quantità immesse in consumo, comporta il mancato reintegro, totale o parziale, del fido, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25.
4. L'alcool, la birra, lo zucchero e i loro derivati in esenzione fiscale sono posti in vendita libera e devono essere consumati o commercializzati nel territorio regionale.».

Art. 10  
(*Abrogazione degli articoli 9 e 10*)

1. Gli articoli 9 e 10 della l.r. 16/2006 sono abrogati.

Art. 11  
(*Modificazioni all'articolo 11*)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti:

une certaine quantité de biens introduits comporte une réduction correspondante du quota visé à l'art. 6 de la présente loi.

5. Les bénéficiaires et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent s'acquitter d'un droit pour la fourniture du service de gestion des contingents proportionnel aux contingents de produits introduits en exemption fiscale et dont le montant et les modalités de recouvrement sont établis par délibération du Gouvernement régional.».

Art. 9  
(*Remplacement de l'art. 8*)

1. L'art. 8 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 8  
(*Mise à la consommation*)

1. Aux fins de la mise à la consommation d'alcool, de bière, de sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente les données visées aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, par l'intermédiaire de la banque de données indiquée audit article et selon une périodicité fixée par délibération du Gouvernement régional.
2. Aux fins de la réintégration du quota, lorsqu'un bénéficiaire met les denrées contingentées à la consommation, la structure compétente évalue la cohérence des données que celui-ci a fournies avec les obligations établies par la convention visée au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.
3. La communication par tout bénéficiaire de données ne correspondant pas aux quantités de denrées mises à la consommation entraîne la suspension totale ou partielle de la réintégration du quota de celui-ci, sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 25 de la présente loi.
4. L'alcool, la bière, le sucre et les dérivés de ceux-ci en exemption fiscale sont mis en vente libre et doivent être consommés ou commercialisés sur le territoire régional. ».

Art. 10  
(*Abrogation des art. 9 et 10*)

1. Les art. 9 et 10 de la LR n° 16/2006 sont abrogés.

Art. 11  
(*Modification de l'art. 11*)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 16/2006 est modifié comme suit :
  - a) Les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par

- «comma 5»;
- b) la parola: «importatrici» è sostituita dalla seguente: «assegnatarie».
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2006, la parola: «importati» è sostituita dalla seguente: «introdotti».
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 16/2006, la parola: «importatrici» è sostituita dalla seguente: «assegnatarie».

Art. 12  
(Modificazioni all'articolo 12)

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 16/2006, la parola: «importatrici» è soppressa.

Art. 13  
(Modificazioni all'articolo 13)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:  
«a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni definite dal regolamento (CE) 15 gennaio 2008, n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;».
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 16/2006 è abrogata.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 16/2006, le parole: «regolamento (CEE) n. 1576/89» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 110/2008».
4. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 16/2006, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) ed e)».
5. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:  
«3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi.».

Art. 14  
(Modificazioni all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:  
«1. Ai fini dell'immissione in consumo, le bottiglie e i contenitori immediati di prodotti derivati dall'im-

- les mots : « cinquième alinéa » ;
- b) Le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 16/2006, le mot : « importées » est remplacé par le mot : « introduites ».
3. Au troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

Art. 12  
(Modification de l'art. 12)

1. Aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « entrepreneurs ».

Art. 13  
(Modification de l'art. 13)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :  
« a) Fabrication de boissons spiritueuses, comprenant les opérations visées au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ; ».
2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006 est abrogée.
3. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006, les mots : « règlement (CEE) n° 1576/89 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 110/2008 ».
4. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006, les mots : « lettres a) et b) » sont remplacés par les mots : « lettres a), c) et e) ».
5. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :  
« 3. Les critères et les modalités de répartition du contingent d'alcool en exemption fiscale selon les différentes catégories d'actions sont établis par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 14  
(Modification de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :  
« 1. Aux fins de la mise à la consommation, des étiquettes spéciales, de différentes couleurs, et portant

piego di alcool ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), c), d) ed e), devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta".».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 16/2006, è inserito il seguente:

«3bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita dei prodotti in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.».

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 15)

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 16/2006, la parola: «importatrici» è soppressa.

Art. 16

(Modificazione all'articolo 17)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 16/2006, è inserito il seguente:

«1bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita del prodotto in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.».

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 18)

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 16/2006, la parola: «importatrici» è soppressa.

Art. 18

(Modificazione all'articolo 19)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente.

«3. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione, i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale.».

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

la mention « *Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta – Exempt d'accise et de droits de douane pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste* » doivent être apposées sur les bouteilles et les conteneurs immédiats des produits relevant des catégories visées aux lettres a), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi. ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 16/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les consommateurs finaux bénéficient de l'exemption fiscale selon les modalités et les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional ; celle-ci fixe également les modalités de vente des produits en exemption fiscale qui prévoient l'indication du montant de l'exemption fiscale en cause. ».

Art. 15

(Modification de l'art. 15)

1. Aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « entrepreneurs ».

Art. 16

(Modification de l'art. 17)

1. Après le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 16/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les consommateurs finaux bénéficient de l'exemption fiscale selon les modalités et les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional ; celle-ci fixe également les modalités de vente des produits en exemption fiscale qui prévoient l'indication du montant de l'exemption fiscale en cause. ».

Art. 17

(Modification de l'art. 18)

1. Aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « entrepreneurs ».

Art. 18

(Modification de l'art. 19)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 3. Le Gouvernement régional définit, par ailleurs, par délibération, les prix maxima de vente du sucre en exemption fiscale. ».

Art. 19

(Remplacement de l'art. 21)

1. L'art. 21 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

«Art. 21

(*Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla fabbricazione*)

1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare:
  - a) il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e immessi in lavorazione;
  - b) il saldo tra i prodotti finiti e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.
2. Qualora dal saldo di cui al comma 1, lettera a), risultino quantitativi introdotti in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'Agenzia delle dogane affinché possa provvedere a richiederne la copertura.».

Art. 20

(*Sostituzione dell'articolo 22*)

1. L'articolo 22 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(*Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione*)

1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.».

Art. 21

(*Sostituzione dell'articolo 23*)

1. L'articolo 23 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23

(*Crediti di imposta*)

1. Le imprese assegnatarie non possono immettere in consumo quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale superiori rispetto alle quantità dei medesimi generi introdotti o fabbricati in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.
2. Al fine di evitare l'insorgere di crediti di imposta, la struttura competente non convalida l'inserimento delle immissioni in consumo di quantitativi di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fi-

« Art. 21

(*Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la fabrication*)

1. À la fin de chaque exercice annuel, la structure compétente communique à l'Agence des douanes et aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication la situation comptable attestant :
  - a) Le solde entre les contingents d'alcool, de bière et de sucre qui ont été introduits en exemption fiscale et les contingents desdites denrées qui ont été utilisés dans les processus de production ;
  - b) Le solde entre les produits finis et les produits mis à la consommation.
2. Au cas où le solde visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article attesterait que des contingents introduits en exemption fiscale n'ont pas été utilisés au cours des processus de production, la structure compétente communique les déséquilibres comptables relatifs aux débits d'impôt à l'Agence des douanes, afin que celle-ci puisse demander le recouvrement des sommes y afférentes. ».

Art. 20

(*Remplacement de l'art. 22*)

1. L'art. 22 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 22

(*Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la commercialisation*)

1. À la fin de chaque exercice annuel, la structure compétente communique à l'Agence des douanes et aux bénéficiaires la situation comptable attestant le solde entre les contingents d'alcool, de bière et de sucre qui ont été introduits en exemption fiscale et les contingents desdits produits qui ont été mis à la consommation. ».

Art. 21

(*Remplacement de l'art. 23*)

1. L'art. 23 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 23

(*Credits d'impôt*)

1. Les bénéficiaires ne peuvent mettre à la consommation des contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale supérieurs aux contingents desdites denrées introduits ou fabriqués au cours de l'année, sans préjudice des dispositions visées aux art. 21 et 22 de la présente loi.
2. Afin d'éviter la création de crédits d'impôt, la structure compétente ne confirme pas l'insertion, dans la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi, de la mise à la consommation de contingents d'al-

scale superiori alle introduzioni o fabbricazioni nella banca dati di cui all'articolo 4.».

**Art. 22**  
*(Modificazioni all'articolo 24)*

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 16/2006, le parole: «e richiedere, se del caso, gli elementi necessari a determinare i costi di produzione» sono sopprese.
2. Il comma 2bis dell'articolo 24 della l.r. 16/2006 è abrogato.

**Art. 23**  
*(Modificazioni all'articolo 25)*

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, relative all'introduzione e all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.».
2. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 16/2006 è abrogato.
3. Ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 25 della l.r. 16/2006, la parola: «importatrici» è sostituita dalla seguente: «assegnatarie».
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 16/2006, è inserito il seguente:

«5bis. Gli operatori economici che commercializzano i generi in esenzione fiscale con modalità differenti da quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 14, comma 3bis, 17, comma 1bis, e 19, comma 3, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000.».
5. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, nei cinque anni successivi alla contestazione della precedente, le relative sanzioni sono raddoppiate.».
6. Il comma 9 dell'articolo 25 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva

cool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale supérieurs aux contingents introduits ou fabriqués. ».

**Art. 22**  
*(Modification de l'art. 24)*

1. Au deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 16/2006, les mots : « et demander, le cas échéant, les éléments nécessaires pour la détermination des coûts de production» sont supprimés.
2. Le deuxième alinéa bis de l'art. 24 de la LR n° 16/2006 est abrogé.

**Art. 23**  
*(Modification de l'art. 25)*

1. Le deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 2. La violation des dispositions visées aux art. 7 et 8 de la présente loi et relatives à l'introduction et à la mise à la consommation entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 150 à 1 000 euros ; ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006 est abrogé.
3. Aux quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'art. 25 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
4. Après le cinquième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Les acteurs économiques qui commercialisent les produits en exemption fiscale selon des modalités autres que celles fixées par les délibérations du Gouvernement régional visées au troisième alinéa bis de l'art. 14, au premier alinéa bis de l'art. 17 et au troisième alinéa de l'art. 19 de la présente loi sont passibles d'une amende dont le montant peut varier entre 200 et 1 000 euros. ».
5. Le septième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 7. En cas de réitération des violations visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas du présent article dans les cinq ans qui suivent la violation précédente, les sanctions y afférentes sont doublées ; ».
6. Le neuvième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 9. Si l'une des violations visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas du présent article est à nouveau commise

l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese assegnatarie o l'imbibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate.».

Art. 24  
(*Sostituzione dell'articolo 26*)

1. L'articolo 26 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 26  
(*Applicazione delle sanzioni*)

1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25, commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, sono irrogate con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Art. 25  
(*Modificazione all'articolo 27*)

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 16/2006, le parole: «della tassa regionale prevista» sono sostituite dalle seguenti: «del diritto regionale previsto».

Art. 26  
(*Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9*)

1. L'articolo 35 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è abrogato.

Art. 27  
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 2008.

Il Presidente  
ROLLANDIN

dans les trois ans qui suivent la constatation de la violation précédente, sans préjudice de l'application des sanctions pécuniaires y afférentes, le Gouvernement régional décide, par délibération, la révocation du quota, pour les bénéficiaires, ou l'interdiction de vendre des produits en exemption fiscale pendant une période allant d'un mois à un an, en fonction de la gravité de la violation constatée. ».

Art. 24  
(*Remplacement de l'art. 26*)

1. L'art. 26 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 26  
(*Application des sanctions*)

1. Les sanctions pécuniaires visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas de l'art. 25 de la présente loi sont appliquées selon les modalités établies par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal). ».

Art. 25  
(*Modification de l'art. 27*)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 16/2006, dans le texte italien, les mots : « della tassa regionale prevista » sont remplacés par les mots : « del diritto regionale previsto ».

Art. 26  
(*Abrogation de l'art. 35 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008*)

1. L'art. 35 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 portant réajustement du budget prévisionnel 2008 est abrogé.

Art. 27  
(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 2 décembre 2008.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 9

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3071 del 24.10.2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 28.10.2008;
- assegnato alla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.10.2008;
- esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 20.11.2008 con emendamenti e relazione del Consigliere CRETAZ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26.11.2008, con deliberazione n. 236/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 1° dicembre 2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2008, N. 27

#### Nota all'articolo 1:

<sup>(1)</sup> L'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«Art. I  
(Oggetto)

1. *La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che importano, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), e definisce criteri e modalità per l'immissione in consumo e la vendita dei predetti generi contingenti.».*

#### Note all'articolo 2:

<sup>(2)</sup> La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«e) *importazione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero;».*

<sup>(3)</sup> La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«f) *immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero e loro derivati, fabbricati o importati in esenzione fi-*

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 9

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3071 du 24.10.2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 28.10.2008 ;
- soumis à la I<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.10.2008 ;
- examiné par la I<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 20.11.2008 et rapport du Conseiller CRETAZ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 26.11.2008, délibération n° 236/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 1<sup>er</sup> décembre 2008.

*scale, la loro cessione al consumatore finale ed il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce e altra frutta autoctona;».*

<sup>(4)</sup> La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«g) *imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione: gli operatori economici con sede legale e domicilio fiscale nel territorio regionale che importano alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale da utilizzare nei processi produttivi, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*

<sup>(5)</sup> La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«h) *imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che importano alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite grossisti, dettaglianti ed equiparati, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*

<sup>(6)</sup> La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«j) *grossisti e dettaglianti: gli operatori economici che acquistano alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) ed i), al fine di rivenderli. Ad essi sono equiparati i soggetti che acquistano alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale per utilizzarli nel processo produttivo e cederli, successivamente, ad imprese della distribuzione;*

#### Nota all'articolo 3:

<sup>(7)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«Art. 3

(*Rapporti tra l'Amministrazione regionale,  
l'Agenzia delle dogane e le imprese importatrici*)

1. *I rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese importatrici sono disciplinati da apposite convenzioni, di durata triennale, approvate con deliberazione della Giunta regionale.*
2. *L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.*
3. *In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.».*

**Nota all'articolo 4:**

<sup>(8)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«Art. 4

(*Banca dati*)

1. *La struttura regionale competente in materia di generi contingenti, di seguito denominata struttura competente, per le finalità di cui alla presente legge, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese importatrici, i grossisti e i soggetti ad essi equiparati che immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.*
2. *Per l'acquisizione dei dati relativi all'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese importatrici e i grossisti devono comunicare alla struttura competente, per via informatica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi importati, fabbricati e, settimanalmente, di quelli immessi in consumo in esenzione fiscale.*
3. *Le modalità e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nelle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1.».*

**Nota all'articolo 5:**

<sup>(9)</sup> La rubrica del capo II della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

**«IMPORTAZIONE DEI CONTINGENTI DI ALCOOL, BIRRA E ZUCCHERO IN ESENZIONE FISCALE».**

**Nota all'articolo 6:**

<sup>(10)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«Art. 5

(*Soggetti importatori*)

1. *I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:
  - a) imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione;
  - b) imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione.».*

**Note all'articolo 7:**

<sup>(11)</sup> Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

*«3. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.».*

<sup>(12)</sup> Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

*«4. I provvedimenti di assegnazione e quelli di reintegro hanno una validità non superiore a quattro mesi, decorrenti dalla data di emissione.».*

**Note all'articolo 8:**

<sup>(13)</sup> L'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16, da ultimo sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, prevedeva quanto segue:

«Art. 7

(*Importazione*)

1. *L'importazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione telematica alla banca dati di cui all'articolo 4 di tutti i dati relativi ai quantitativi importati; a detta comunicazione conseguono l'emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre due giorni lavorativi, dei dati delle importazioni.*
2. *I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa importatrice e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e controfirmati dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato.*
3. *È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.*
4. *Per le finalità di cui al comma 1, le imprese importatrici devono comunicare alla struttura competente, per il tramite della banca dati di cui all'articolo 4, la tipologia, i quantitativi, la provenienza e i prezzi unitari dei prodotti importati in esenzione fiscale.*
5. *Ogni buono di prelievo relativo ad un'importazione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all'articolo 6.*
6. *Le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».*

<sup>(14)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«Art. 8

(*Immissione in consumo*)

1. *Ai fini dell'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati importati in esenzione fiscale, le imprese importatrici devono comunicare alla struttura competente, per il tramite della banca dati di cui all'articolo 4, la tipologia, i quantitativi, i destinatari ed i prezzi unitari dei prodotti ceduti in esenzione fiscale.*

2. All'atto dell'immissione in consumo da parte delle imprese importatrici, la struttura competente, al fine del reintegro del fido assegnato, valuta la congruità dei dati forniti rispetto ai criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 4.
3. La comunicazione, da parte delle imprese importatrici, di dati discordanti rispetto alle quantità immesse in consumo comporta il mancato reintegro, totale o parziale, del fido, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25.
4. Una volta effettuata l'immissione in consumo da parte delle imprese importatrici, l'ulteriore cessione ad altri operatori economici di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale da parte dei grossisti e dei soggetti ad essi equiparati è subordinata ai medesimi adempimenti di cui al comma 1.».

**Note all'articolo 10:**

<sup>(15)</sup> L'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«Art. 9  
(Vendita al dettaglio)

1. L'alcool, la birra, lo zucchero e i loro derivati in esenzione fiscale sono posti in vendita libera e devono essere consumati nel territorio regionale.
2. I dettaglianti sono tenuti ad esporre i prezzi praticati al pubblico per le merci da vendere in esenzione fiscale, differenziandoli dal prezzo delle medesime merci vendute senza il beneficio dell'esenzione fiscale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le condizioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali da parte dei consumatori finali.
4. I dettaglianti sono tenuti ad applicare prezzi di vendita conformi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 3.».

<sup>(16)</sup> L'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«Art. 10  
(Responsabilità)

1. Le imprese importatrici e i grossisti sono responsabili delle modalità d'acquisto, del trasporto e della corretta conservazione dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), i) e k), sono inoltre tenuti a garantire la qualità di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale, impiegati nel processo produttivo, e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene degli alimenti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la struttura competente è autorizzata ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla qualità dei prodotti importati o immessi in consumo.».

**Note all'articolo 11:**

<sup>(17)</sup> Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16, già sostituito dall'art. 16, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, prevedeva quanto segue:

- «1. A garanzia del pagamento del diritto di cui all'articolo 7, comma 4, le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono depositare, presso la

struttura competente, atto di fideiussione bancaria, esecutibile a prima richiesta.».

<sup>(18)</sup> Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«2. La durata e l'ammontare delle fideiussioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non inferiore al valore del diritto dovuto sui medesimi generi importati.».

<sup>(19)</sup> Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«3. Nel caso in cui la fideiussione di cui al comma 1 non sia prestata o rinnovata, le imprese importatrici sono escluse dalle assegnazioni di cui all'articolo 6, sino all'acquisizione della garanzia fideiussoria.».

**Nota all'articolo 12:**

<sup>(20)</sup> La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«a) ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;».

<sup>(21)</sup> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«b) ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione;».

**Note all'articolo 13:**

<sup>(22)</sup> La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1576/89/CEE del Consiglio del 29 maggio 1989, relativo alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;».

<sup>(23)</sup> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«b) fabbricazione di bevande alcoliche ottenute con l'utilizzo di piante officinali;».

<sup>(24)</sup> La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«d) importazione di alcool incorporato nelle bevande spiritose di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89, destinato alle imprese per la commercializzazione nel territorio regionale del prodotto finito;».

<sup>(25)</sup> Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«2. La fabbricazione effettuata presso terzi aventi sede legale

*ed operativa nel territorio regionale, commissionata da imprese assegnatarie ai sensi del comma 1, lettere a) e b), deve essere conteggiata esclusivamente a titolo di assegnazione all'impresa committente.».*

<sup>(26)</sup> Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

*«3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi, nonché le tipologie di prodotti rientranti nel contingente medesimo, secondo le disponibilità dello stesso.».*

#### **Nota all'articolo 14:**

<sup>(27)</sup> Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

*«1. Ai fini dell'immissione in consumo, le confezioni di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, indicanti l'anno di produzione e recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta."».*

#### **Nota all'articolo 15:**

<sup>(28)</sup> Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedevano quanto segue:

*«a) ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;  
b) ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione.».*

#### **Nota all'articolo 17:**

<sup>(29)</sup> Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedevano quanto segue:

*«a) ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;  
b) ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione.».*

#### **Nota all'articolo 18:**

<sup>(30)</sup> Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedevano quanto segue:

*«3. La Giunta regionale può inoltre definire, con propria deliberazione, i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale.».*

#### **Nota all'articolo 19:**

<sup>(31)</sup> L'articolo 21 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedevano quanto segue:

*«Art. 21  
(Chiusura di fine anno dei generi contingenti destinati alla fabbricazione)*

*1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantita-*

*tivi di alcool, birra e zucchero importati in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi fabbricati.*

- 2. Qualora il saldo di cui al comma 1 evidenzi quantitativi importati in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'Agenzia delle dogane affinché essa possa provvedere a richiederne la copertura.*
- 3. A decorrere dal 31 dicembre 2007, le imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione devono immettere in consumo le merci fabbricate mediante l'impiego di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di avvenuta fabbricazione; l'immissione in consumo in esenzione fiscale, decorso tale termine, comporta la riduzione dell'assegnazione nella misura minima del 20 per cento. La mancata immissione in consumo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvenuta fabbricazione comporta la riduzione del fido spettante per l'anno successivo nella misura del 50 per cento.».*

#### **Nota all'articolo 20:**

<sup>(32)</sup> L'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

*«Art. 22  
(Chiusura di fine anno dei generi contingenti destinati alla commercializzazione)*

- 1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese importatrici una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra le merci importate in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi venduti.*
- 2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di smaltire le rimanenze di magazzino, le imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione devono immettere in consumo in esenzione fiscale tali rimanenze non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di avvenuta importazione; l'immissione in consumo in esenzione fiscale, decorso tale termine, comporta la riduzione dell'assegnazione nella misura minima del 20 per cento. La mancata immissione in consumo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvenuta importazione comporta la riduzione del fido spettante per l'anno successivo nella misura del 50 per cento.».*

<sup>(33)</sup> L'articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

*«Art. 23  
(Crediti di imposta)*

- 1. Le imprese importatrici non possono immettere in consumo quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale superiori rispetto alle quantità dei medesimi generi importati o fabbricati in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, e dall'articolo 22, comma 2.*
- 2. Al fine di evitare l'insorgere di crediti di imposta, la struttura competente, mediante la banca dati di cui all'articolo 4, inibisce l'immissione in consumo di quantitativi di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale superiori alle importazioni o fabbricazioni.».*

#### **Note all'articolo 22:**

<sup>(34)</sup> Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il personale autorizzato può accedere liberamente alle sedi amministrative, agli stabilimenti o alle sedi operative degli operatori economici di cui alla presente legge, prendere visione della documentazione inerente ai prezzi praticati dal momento dell'importazione o fabbricazione fino alla vendita al consumatore finale e richiedere, se del caso, gli elementi necessari a determinare i costi di produzione.».

<sup>(35)</sup> Il comma 2bis dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«2bis. Qualora dai controlli effettuati ai sensi del presente articolo emergano sui prezzi di vendita dei generi in esenzione fiscale rincari eccessivi o ingiustificati anche con riferimento alle merci ad accisa assolta, la Giunta regionale può disporre, per le imprese importatrici, la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, o, nei casi più gravi, la revoca del fido e, per gli altri operatori economici, l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità della violazione accertata. La revoca del fido o l'inibizione della vendita comportano, inoltre, la revoca dell'accesso alla banca dati di cui all'articolo 4.».

#### Note all'articolo 23:

<sup>(36)</sup> Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, relative all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.».

<sup>(37)</sup> Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«3. I dettaglianti che violino le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000.».

<sup>(38)</sup> Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«4. Le imprese importatrici che non rispettino le ripartizioni tra le diverse tipologie di impiego determinate ai sensi degli articoli 13, 16 e 19 sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000.».

<sup>(39)</sup> Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«5. Le imprese importatrici che violino l'obbligo di contrassegnare i prodotti da immettere in consumo secondo le modalità stabilite dagli articoli 14, 17 e 20 sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.».

<sup>(40)</sup> Il comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«8. Nel caso in cui sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6, il dirigente della struttura competente dispone nei confronti delle imprese importatrici la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione.».

<sup>(41)</sup> Il comma 7 dell'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«7. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le relative sanzioni sono raddoppiate.».

<sup>(42)</sup> Il comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese importatrici o l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate per gli altri operatori economici. La revoca del fido o l'inibizione dalle vendite comporta, inoltre, la revoca dell'accesso alla banca dati di cui all'articolo 4.».

#### Nota all'articolo 24:

<sup>(43)</sup> L'articolo 26 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«Art. 26  
(Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono irrogate con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

#### Nota all'articolo 25:

<sup>(44)</sup> Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«4. I proventi della tassa regionale prevista all'articolo 7, comma 6, sono introitati sul capitolo 400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.».

#### Nota all'articolo 26:

<sup>(45)</sup> L'articolo 35 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 prevedeva quanto segue:

«Art. 35  
(Sospensione della disciplina regionale  
in materia di generi contingenti.  
Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, l'efficacia della legge regionale 4

*agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in*

*esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sospesa.».*